



## DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

N. 166 DEL 15/11/2022

**OGGETTO:** Autorizzazione alla modifica ex art. 106, comma 2, CCP del contratto di appalto avente ad oggetto il "servizio di vigilanza per attività a rischio di incendio elevato, ai sensi del d.lgs 81/08 – art. 3 della legge 609/96 – Allegato IX del D.M. 10/03/98, ovvero per attività di livello 3 ai sensi dell'Allegato III del D.M. 2/09/2021, svolto da n. 3 operatori in possesso dell'idoneità tecnica ai sensi dell'Allegato IV del D.M. 10/03/98, ovvero ai sensi dell'Allegato IV del D.M. 2/09/2021, presso il Teatro India, situato in Roma, Lungotevere Vittorio Gassmann n. 1"

**CIG:** Z81380C259

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- PREMESSO** che, con deliberazione del 19.11.2021, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro di Roma ha proceduto alla nomina dell'Avv. Gianluca Sole quale Commissario Straordinario dell'Ente;
- PREMESSO** che, l'Avv. Gianluca Sole ha accettato la suddetta nomina in data 25.11.2021, assumendone ogni conseguente potere e prerogativa;
- PREMESSO** che il predetto incarico di Commissario Straordinario veniva prorogato sino al 31 ottobre 2022 dall'Assemblea dei Soci del 29.04.2022, nella quale l'Avv. Gianluca Sole rendeva contestuale accettazione per la prosecuzione del mandato commissariale;
- PREMESSO** che il predetto incarico di Commissario Straordinario veniva prorogato sino al 30 aprile 2023 dall'Assemblea dei Soci del 27.10.2022, nella quale l'Avv. Gianluca Sole rendeva contestuale accettazione per la prosecuzione del mandato commissariale;
- VISTA** la Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 n. 24 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e, in particolare, il considerando 108 e l'articolo 72;
- VISTO** il d.lgs. n. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 106, comma 2;
- VISTO** l'articolo 1659 codice civile;
- PREMESSO** che, a seguito di lavori di manutenzione dell'impianto antincendio del Teatro India, era insorta la necessità di garantire una specifica vigilanza



per quelle attività a rischio di incendio elevato, ai sensi del D.Lgs. 81/08 – art. 3 della Legge 609/96 – Allegato IX del D.M. 10/03/98, ovvero per le attività di livello 3 ai sensi dell’Allegato III del D.M. 02/09/2021, svolta da personale in possesso dell’idoneità tecnica ai sensi dell’Allegato IV del D.M. 10/03/98, ovvero ai sensi dell’Allegato IV del D.M. 02/09/2021;

**PREMESSO** che con determina a contrarre n. 143 del 6 ottobre 2022 l’Associazione Teatro di Roma ha provveduto all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 76/2020 e ss.mm.ii. nei confronti dell’operatore economico PHOS srl del *“servizio di vigilanza per attività a rischio di incendio elevato, ai sensi del d.lgs 81/08 – art. 3 della legge 609/96 – Allegato IX del D.M. 10/03/98, ovvero per attività di livello 3 ai sensi dell’Allegato III del D.M. 2/09/2021, svolto da n. 3 operatori in possesso dell’idoneità tecnica ai sensi dell’Allegato IV del D.M. 10/03/98, ovvero ai sensi dell’Allegato IV del D.M. 2/09/2021, presso il Teatro India, situato in Roma, Lungotevere Vittorio Gassmann n. 1”*;

**PREMESSO** che il servizio è stato affidato *“sulla base di un costo ora/uomo di euro 18.00 (diciotto/00) per importo complessivo stimato dell’affidamento pari ad euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre iva se dovuta, da considerarsi esclusivamente come budget non vincolante compensato a misura in relazione ai servizi effettivamente resi a consuntivo”*;

**PREMESSO** che la durata dell’affidamento veniva fissata a decorrere dal 6.10.2022, fino alla data stimata presunta del 15.11.2022, con esclusione di ogni ipotesi di rinnovo automatico e/o tacito;

**CONSIDERATO** che a causa di alcune difficoltà operative sorte durante l’esecuzione della ridetta manutenzione degli impianti, questa ha subito dei rallentamenti;

**CONSIDERATO** che nelle more del completamento della ridetta manutenzione, è insorta la necessità di continuare a garantire il presidio del ridetto servizio di vigilanza antincendio, in osservanza alla normativa vigente, senza alcuna soluzione di continuità;

**CONSIDERATO INOLTRE** che appare quindi necessario provvedere ad un’estensione temporale del rapporto negoziale in corso con l’operatore economico PHOS srl, data l’estrema centralità e irrinunciabilità del servizio in oggetto, volto alla tutela di interessi sovraordinati, quali la salute degli utenti e la sicurezza del Teatro, fino al 31 dicembre 2022, non essendo possibile interrompere il presidio dato dal servizio in oggetto fino all’ultimazione della manutenzione in corso sugli impianti;

**CONSIDERATO** che appare conseguentemente necessario aumentare del 20% l’importo complessivo dell’affidamento al fine di coprire l’ulteriore periodo di

esecuzione del servizio e le spese relative alle prestazioni supplementari richieste;

**CONSTATATO** che come previsto nel Considerando 108 della Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 n. 24, le amministrazioni aggiudicatrici possono trovarsi di fronte a situazioni in cui si rendono necessari lavori, forniture o servizi supplementari e, in tali casi, può essere giustificata una modifica del contratto iniziale senza una nuova procedura di appalto;

**CONSTATATO** che ai sensi dell'articolo 72, comma I, lettera b), della suddetta Direttiva, i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

**CONSTATATO ANCORA** che il d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., all'articolo 106, comma I, lettera b), contempla la citata possibilità di integrare il contratto originario con prestazioni supplementari che si siano rese necessarie in fase di esecuzione, da affidare al fornitore iniziale ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla disciplina europea, sopra richiamati;

**CONSTATATO** che la prestazione richiesta nel caso di specie presenta carattere supplementare rispetto alle obbligazioni assunte dal fornitore originario in sede di stipula;

**RILEVATO** che appaiono ricorrere nella specie tutti i presupposti per la modifica contrattuale richiesti dal richiamato all'articolo 106, comma I, lettera b) in quanto: i) una sostituzione del contraente originario risulterebbe non praticabile dal punto di vista funzionale, data l'esigenza di non poter interrompere il servizio in parola per le suesposte preminenti ed incompressibili ragioni di sicurezza; ii) l'affidamento ad una diversa impresa di prestazioni supplementari non previste nel contratto originario, rese necessarie al fine di garantire il mantenimento dei presidi antincendio richiesti dalla legge, determinerebbe inoltre una inevitabile maggiorazione dei costi generata dal nuovo affidamento ad altro operatore per una prestazione di breve durata; circostanza, quest'ultima, alla quale si ovierebbe con l'estensione del contratto in oggetto alle medesime condizioni economiche già affidate;

**RILEVATO ANCORA** che, coerentemente con l'articolo 106, comma 8, l'importo stimato per le prestazioni supplementari, pari ad € 1.600,00 (milleseicento/00) I.V.A. esclusa, è pari al 20% del valore del contratto originariamente affidato

(€ 8.000,00), quindi di gran lunga inferiore al 50% del valore del contratto iniziale;

**RITENUTO** che i presupposti richiesti dalla legge per le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sussistano nel caso di specie, non essendo tra l'altro l'estensione della durata del rapporto *de quo* in alcun modo idonea ad alterare la natura del contratto originario;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito e con urgenza al fine di formalizzare la modifica contrattuale relativa alle prestazioni in oggetto, essendo la scadenza dell'attuale affidamento fissata per il 15.11.2022;

**PRESO ATTO** che il RUP di cui all'art. 31 del D. lgs. 50/2016 è il Commissario Straordinario dell'Associazione, Avv. Gianluca Sole;

#### **DETERMINA:**

- 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., la modifica della durata e il relativo importo del contratto stipulato con la **PHOS srl**, per il "*servizio di vigilanza per attività a rischio di incendio elevato, ai sensi del d.lgs 81/08 – art. 3 della legge 609/96 – Allegato IX del D.M. 10/03/98, ovvero per attività di livello 3 ai sensi dell'Allegato III del D.M. 2/09/2021, svolto da n. 3 operatori in possesso dell'idoneità tecnica ai sensi dell'Allegato IV del D.M. 10/03/98, ovvero ai sensi dell'Allegato IV del D.M. 2/09/2021, presso il Teatro India, situato in Roma, Lungotevere Vittorio Gassmann n. 1" - CIG Z81380C259;*
- 2) che per effetto della suddetta modifica la durata del rapporto è estesa sino al **31 dicembre 2022**, e l'importo complessivo è aumentato del 20% (€ 1.600,00), così per un valore totale dell'affidamento in questione di € 9.600,00 (importo, comunque, da considerarsi esclusivamente come *budget non vincolante compensato a misura in relazione ai servizi effettivamente resi a consuntivo*), ferme rimanendo le condizioni economiche pattuite (costo ora/uomo di euro 18.00 (diciotto/00));
- 3) di incaricare i competenti uffici dell'Associazione di procedere con la formalizzazione del relativo atto novativo, nonché con l'apposita comunicazione all'ANAC prevista dall'art. 106, comma 8, del d.lgs. 50/2016;
- 4) di disporre altresì che il pagamento venga effettuato a seguito di apposito controllo attestante la regolare esecuzione delle prestazioni e di rispondenza formale e fiscale.

Il Commissario Straordinario  
Avv. Gianluca Sole

